

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA 2.0?

Venezia dal 9 all'11 ottobre 2014 ospiterà il XXXII Congresso Nazionale Forense. Da diversi anni si discute sul futuro dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (durante i lavori preparatori al Congresso Nazionale di Bari del 2012 si parlava di un nuovo Organismo – il c.d. Consiglio Superiore dell'Avvocatura – poi abbandonato).

Vent'anni fa proprio a Venezia (in un Congresso Straordinario all'uopo convocato, che seguì la prima Conferenza Nazionale dell'Avvocatura del 1992 ed il XXII Congresso Giuridico Forense di Roma del 1993) fu costituito l'OUA.

Ci si chiede, oggi, se la culla dell'Organismo, tanto voluto dall'Avvocatura, sarà anche il suo cimitero...

La legge di riforma dell'Ordinamento professionale, infatti, all'art. 39 ha stabilito che: "...Il Congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati", lasciando ampia interpretazione alla platea in merito al significato di tale norma. L'O.U.A. (o chi per esso) deve essere, quindi, l'organismo politico dell'avvocatura, o una diramazione del Congresso e quindi l'organo esecutivo dell'Organismo politico?. I problemi da risolvere e i discorsi da affrontare sono molteplici.

A tal fine l'O.U.A. ha nominato una Commissione Statuto - proprio per dare impulso al terzo comma dell'art. 39 L.P. - partendo dalla Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, per delineare un quadro di modifiche da proporre al prossimo Congresso di Venezia. Naturalmente anche il Consiglio Nazionale dell'A.N.F. ha costituito un "tavolo" cui demandare tutti i contributi provenienti dall'Associazione al fine di – come sempre – presentare un fattivo contributo di idee da sottoporre alla predetta Commissione. Facendo un passo indietro, non posso non focalizzare la mia attenzione sui principi ispiratori che hanno mosso gli avvocati presenti a Venezia nel 1994 e successivamente a Maratea nel 1995, quando hanno dapprima deciso di costituire un

modello di rappresentanza politica unitaria, ed in seguito hanno posto poi le basi per realizzarlo. L'OUA è stato costituito con le migliori intenzioni da parte dell'avvocatura; una sorta di contraltare al Consiglio Nazionale Forense che aveva e doveva solamente avere compiti istituzionali, giurisdizionali e con prerogative esclusive stabilite dalla legge (l'ANF lo diceva in tempi non sospetti prima del Congresso Nazionale Forense di Bari...). Diventò subito l'interlocutore con il mondo politico. I limiti del carattere binario della struttura di rappresentanza della categoria, infatti, erano venuti a galla. La distinzione tra struttura ordinistica e struttura associativa comportava significative difficoltà nella realizzazione degli interessi dell'intera categoria. Era evidente, quindi, la necessità di costituire un organismo in grado di "ricomprendere e catalizzare tutte le spinte dell'avvocatura, sia istituzionali che associative, e presentare all'esterno le proposte in modo unitario".

I primi Organismi furono costituiti da figure di spicco del mondo dell'avvocatura, sia associativa che istituzionale, che garantivano, quindi, un peso ed uno spessore politico di notevole rilievo.

Tale modello, però, nel corso degli anni, è andato via via peggiorando – anche a causa del potere che si è sempre arrogato il Consiglio Nazionale Forense – ad eccezione dei periodi in cui la forte personalità del Presidente di turno riusciva a far emergere l'Organismo ed a dargli quella autorevolezza e quella effettiva rappresentanza necessaria. La caduta verso il basso dell'OUA è stata lenta ma inesorabile. Si sono sfilate dall'Organismo dapprima alcune associazioni, in seguito sono state candidate ed elette in seno ad esso personalità prive di spessore (naturalmente con le dovute eccezioni), facendolo decisamente impoverire, soprattutto nei contenuti. L'obiettivo dei delegati al Congresso Straordinario di Venezia del 1994 molto probabilmente non è stato raggiunto. Oggi più che mai è necessaria (oltre che doverosa ai sensi dell'art. 39 L.P.) una accurata riflessione sul modello di rappresentanza politica dell'avvocatura, anche

per evitare ciò che uno dei padri fondatori dell'Organismo aveva già previsto: "Lo strumento Unitario ha un senso soltanto se serve ad esprimere la voce forte e autorevole dell'avvocatura, non certo se, fungendo da camicia di forza, finisce col perpetuarne le antiche debolezze. L'avvocatura è, da sempre, espressione di libertà, di vivacità intellettuale di pluralismo di idee e di proposte; la sua sintesi, naturalmente non potrà essere rappresentata da un vuoto e silente simulacro, ancorché unitario" (Avv. Lucio Tomassini). Mai come oggi è necessario giungere al Congresso Nazionale Forense con una squadra composta da delegati preparati e che abbiano quella esperienza che solamente l'attività associativa sa garantire. L'ANF metterà, come al solito, a disposizione dell'avvocatura locale le capacità (anche politiche) dei singoli...

La strada si preannuncia tortuosa, ma noi non ci tireremo indietro.

Adriano De Franco

Segretario Associazione Forense "Lucio Tomassini"
ANF - Taranto

In questo numero:

La legge c'è, ma non si vede... pag. 1

"Avvocati: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie" pag. 2

Tribunale al collasso pag. 3

A proposito di comitati delle Pari Opportunità nelle professioni legali pag. 4

Legge sul femminicidio: intervista all'avvocata Maria Angelini pag. 5

"Ti amo, ti uccido" o del malamore disvelato pag. 6

Un ricordo di un amico e giudice pag. 6

Responsabilità professionale dell'avvocato e assicurazione obbligatoria pag. 7

Diritto alla pensione ed effettiva contribuzione: il Giudice del Lavoro di Taranto interpreta le regole per l'avvocato.

Parte da Taranto la battaglia per il riconoscimento del diritto a pensione, anche in assenza dell'integrale contribuzione. In un momento drammatico, dal punto di vista reddituale, per l'avvocatura italiana, questa vicenda può rappresentare una luce e ci induce a riflettere sulle scelte relative al regolamento ex art. 21 L.247/12.

La Storia: un avvocato di Taranto, nel maggio 2012, avendo maturato la prescritta anzianità contributiva e anagrafica per la pensione chiede che gli venga erogata. Cassa Forense con varie e distinte note gli comunica che ha un pregresso debito contributivo e pertanto lo invita a versare il dovuto, per erogargli il trattamento pensionistico a lui spettante.

Nel frattempo, però, non solo non la eroga, ma non emette alcun provvedimento di diniego. Nel settembre del 2012 comunica che la pensione maturata ammonta a quanto poi verrà riconosciuto nel provvedimento d'urgenza, ma spiega di non poterla erogare in presenza dell'irregolarità contributiva e che la detta somma verrà utilizzata a parziale compensazione del debito, continuando, al contempo, però, a mandare accertamenti e iscrivere somme a ruolo.

Nel mese di aprile 2013 Cassa Forense emette provvedimento di diniego della pensione e, benché in precedenza abbia detto che le somme non erogate varranno come compensazione, gli comunica che iscriverà le stesse a ruolo.

L'avvocato propone il formale reclamo amministrativo, non potendo adire il giudice ordinario, finché il procedimento amministrativo sia terminato (NDR risulta ancora in istruttoria sic!), ma la tempesta elettorale ferma di fatto l'istruttoria che rimane quiescente.

Nel limbo del procedimento amministrativo e mentre Cassa Forense continua a trattenere ratei pensionistici, nasce per una mia intuizione personale, l'idea di introdurre un ricorso ex art. 700 c.p.c.

In questo ricorso lamentiamo quanto detto sopra: la Cassa, scientemente ovvero incosapevolmente (?) gioca su due tavoli, sul primo trattiene le somme; sul secondo si precostituisce il titolo attraverso il concessionario.

Ricordiamo a noi stessi quali siano i requisiti del diritto a pensione:

L'art. 2 L. 576/80, come modificato dall'art. 1 Legge 141/92: il diritto a pensione si matura al compimento un numero minimo determinato di anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto con numerose sentenze che hanno interpretato il concetto di effettiva contribuzione non facendolo coincidere con il requisito di integrale.

Riportiamo di seguito, a beneficio dei lettori, un illuminante passaggio della Sentenza Cass. 26962/2013 – posta a fondamento della decisione del Giudice De Napoli: la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale". (Cass. n. 5672 del 2012). In particolare è stato affermato che "...secondo il sistema della previdenza forense, in caso di parziale adempimento dell'obbligo contributivo, il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto "influisce" sicuramente sulla misura della pensione, atteso che l'inadempienza (se riferita agli anni utili per la base pensionabile) abbassa la media del reddito professionale su cui si calcola la pensione.

È doveroso anche richiamare la domanda subordinata del ricorso proposto che atteneva all'erogazione comunque del minimo vitale, oltre al riconoscimento della compensazione con il credito maturato, ai fini di ottenere lo sgravio delle cartelle già emesse.

Questa, ovviamente rappresentava una battaglia di civiltà al fine di preservare la dignità umana e professionale, in tutti quei casi in cui un avvocato si trovi in condizioni di disagio.

Il 700 è stato integralmente accolto, con il riconoscimento e l'ordine di erogare la pensione di circa 2000 euro, e benché la Cassa Forense abbia proposto reclamo,

anche in questo caso ha dovuto soccombere, in quanto il provvedimento emesso è stato confermato, con condanna in entrambi i casi alle spese di lite.

Per quanto ci consti questo provvedimento costituisce un unicum sul territorio nazionale e, a prescindere dalla soddisfazione personale, riempie di orgoglio sapere che la costante attività dell'ANF, accanto ai colleghi in difficoltà abbia sortito un risultato così prestigioso.

Naturalmente nulla vieta oggi che la Cassa introduca il giudizio di merito, per far accertare la propria personale interpretazione della legge, ma anche in questo caso ci troverà pronti a far valere i diritti che ci competono.

La riflessione sul sistema previdenziale che in questo periodo stringe le gole degli avvocati i cui redditi sono notevolmente contratti, si inserisce nel più ampio dibattito determinato dal regolamento ex art. 21 L.247/2012 che ha introdotto la contestualità di iscrizione albo/cassa. Il timore che questa disposizione si trasformi nella mannaia e nell'esodo di tanti di noi fuori dagli albi, a causa delle difficoltà economiche è un dato oggettivo. Il Regolamento varato il 31 gennaio di quest'anno è al vaglio dei Ministeri e non soddisfa pienamente la nostra associazione che aveva chiesto uno sforzo inclusivo, ma mirato, dei soggetti interessati.

Quanto pensato appare invece un vuoto simulacro di generosità che nasconde tra le pieghe l'amaro destino di tanti che potrebbero, un giorno, alla fine della propria vita professionale, ritrovarsi con pochi spiccioli in mano.

Nel temperare le esigenze della vita quotidiana, caratterizzata dalla crisi economica e le esigenze di risparmio tutelate dalla contribuzione previdenziale, fare leva sullo stato di bisogno dell'avvocato è una pericolosa deriva.

ANF si è proposta come sentinella per il rispetto della trasparenza con riferimento a questa vicenda, sempre al fianco dei colleghi e la vicenda di cui sopra ne rende pienamente il merito.

Per il momento la nostra partita ci vede vittoriosi per 2 a 0!

Tornare al minimo per avere il massimo

Parto da una nota del CNF che comunica che le Presidenze di Senato e Camera hanno assegnato la bozza di decreto del Ministro della giustizia recante i nuovi parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato, in attuazione della legge forense, alle rispettive commissioni Giustizia per il prescritto parere, che dovrà essere reso al più tardi il 9 marzo.

Lo schema di decreto, che tiene conto sostanzialmente dell'impianto proposto dall'Avvocatura, appare meritevole di apprezzamento pur necessitando di alcune modifiche migliorative per promuovere ancor maggior chiarezza e trasparenza per operatori e cittadini.

Come è noto, la nuova procedura prevista per l'approvazione dei parametri è la novità più rilevante dell'art.13 della L. n.247/ del 2012 che ha riformato la legge professionale forense. Infatti al comma 6, l'art.13 statuisce che "i parametri indicati nel decreto emanato dal ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art.1, comma 3, si applicano..." ed il successivo comma 7 statuisce che "i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e la unitarietà e la semplicità della determinazione di compensi". Infatti è di maggio 2013 la proposta del CNF, inviata al Ministro della giustizia, per l'approvazione dei nuovi parametri. In tale proposta sono previste a) tabelle differenziate per tipologia di giudizi/procedimenti (40 ben distinte), b) raggruppamenti delle attività per fasi, c) nuove fasce di valore della controversia.

Vi è da dire che da maggio è un continuo ricorrere tra i vari uffici preposti ai pareri obbligatori e/o vincolanti, come in un gioco dell'oca, per arrivare alla casella del ministero della giustizia per l'agognata firma in calce al decreto. Tutto questo affannarsi sarebbe stato quasi evitabile se il CNF, poco prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'ordinamento forense L. 31-12-2012 n.247, avesse evitato di farsi prendere da isteria da prima donna e si fosse presentato, agli inizi del mese nel dicembre 2012, all'incontro col ministro, dove invece vi erano tutte le altre componenti dell'avvocatura, in primis l'ANF, per la modifica del decreto ministeriale 140/12: si sarebbe sanato sin da allora

quella mortificazione in atto del lavoro degli avvocati chiamato decreto parametri. Tra le proposte più rilevanti (che il ministro Severino era già pronto a firmare) 1) il ripristino del rimborso forfetario dal 10 al 20%; 2) percentuale tra il 5 ed il 20 % dell'affare per l'attività stragiudiziale; 3) introduzione di un incremento del compenso nel caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione; 4) aumento del compenso a carico del soccombente quanto le ragioni erano manifestamente fondate; 5) soppressione della riduzione del 50% del compenso per l'attività svolta in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dinanzi al Tribunale per i minorenni; 6) incrementi tra il 30 e il 50% di tutti i valori previsti per il procedimento per ingiunzione e per il precetto.

la più importante rivoluzione sarebbe stata sicuramente, di lì a breve, il ripristino dei minimi tariffari, abrogate col decreto Bersani nel 2007, che è conditio sine qua non per ridare dignità all'avvocatura. Doveva servire, nelle intenzioni del profano ministro, a favorire la competitività ed a far risparmiare il cittadino ed, invece, questa corsa al massimo ribasso, ha solo svilito la categoria.

I sacrifici di una vita passata a studiare obbligano, direi quasi moralmente, l'avvocato a richiedere un compenso che sia dignitoso almeno quanto quello dell'idraulico o dell'operatore del call center. La politica del tirare a campare per essere indipendente da mamma e papà, almeno fino a fine mese, è di corto respiro. L'ambizione di ogni avvocato, in particolare di ogni giovane avvocato, deve essere quella di poter essere, quanto prima, tito-

lare di un proprio studio con tutto quello che questo comporta in termini di spesa. La gestione dello studio è paragonabile



Un momento dell'Assemblea della ANF di Taranto tenutasi il 15 Aprile 2014. Da destra: Adriano De Franco, Valerio Basi, Marisa Ricciardulli, Raffaele Di Ponzio.

ad un rubinetto perennemente aperto (che si aggiunge a quello delle spese familiari). Fitto, utenze, materiale consumabile, personale, arredi, strumenti di lavoro e in ultimo, ma non da ultimo, la tarsu. Quest'ultima è l'imposizione più iniqua e assurda che grava sugli studi professionali (che meriterebbe da sola una battaglia sindacale). Gli enti calcolano le tariffe, per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 158/99 che prevede una parte fissa attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie. La parte variabile è legata alla misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti. Il coefficiente a Taranto per gli studi professionali a Taranto è di € 11,47 per mq, poco meno delle carrozzerie, autofficine ed elettrauto e degli

ospedali (€ 12,08) delle discoteche e parucchieri ed estetiste (€ 13,05) ma meno di banche (€ 6,77), falegname, idraulico, fabbro (€ 9,18) alberghi senza ristorante (€ 10,14). Siamo messi meglio di Napoli (€ 13,49) ma peggio di Milano (€ 4,60). Una vera e propria gabella considerando quali e quanti rifiuti produciamo. Purtroppo gli unici colleghi che non hanno di questi problemi sono gli avvocati pubblici: 356 dell'avvocatura generale dello Stato, 328 dell'Inps e 218 dell'Inail. A fronte di retribuzioni, tecnicamente propine, da € 200.000,00 a 300.000,00 lordi annui, non solo non timbrano il cartellino

ma non pagano neanche fitto o segretarie. Beati loro, vien da dire.

Tutto questo fiume di denaro in uscita, ritornando alle questioni proprie nostre, non può essere sostenuto da una scelta del prezzo stracciato. Va da se che il cliente a fronte di una richiesta di € 150,00 per una separazione consensuale non si pone il problema di qualità della prestazione, salvo poi a pagarne le conseguenze dopo. Il come spendi mangi, preso dal detto della saggezza popolare, vale anche per noi. Ma nell'attesa che il giovane avvocato abbia il tempo per rinforzarsi le spalle, per farsi conoscere ed apprezzare (problema

soprattutto per i non figli d'arte che sono la maggior parte) cosa potrà fare per poter stare sul mercato senza svilire la propria professionalità con i prezzi da saldo? La soluzione è quella proposta dalla nostra associazione che vede nella regolamentazione e regolarizzazione degli avvocati sans papier: rapporti di collaborazione professionale, con titolare di studio, retribuiti. E' il miglior compromesso tra dignità e decoro della professione con le mutate esigenze della vita e del mercato del lavoro.

Rosario Orlando

"Atticus, vinceremo la causa?"

"No, tesoro."

"Ma allora, perché..."

"Non è una buona ragione non cercare di vincere sol perché si è battuti in partenza"

(cit. da "Il buio oltre la siepe" di Harper Lee)

In questi giorni i Colleghi sardi e leccesi si astengono ad oltranza.

Ma, personalmente, ritengo che non sia questa la soluzione (anche perché evidentemente contra legem). Certo, nessuno crede che i cinque giorni di astensione proclamati dall'OUA siano la soluzione a tutti i mali.

Ma l'astensione proclamata per la seconda metà di marzo può essere il punto di arrivo di un cammino da intraprendere sin da oggi. Perché il settore Giustizia impari a fare i conti con l'unica verità ineluttabile, nota a chiunque frequenti le aule di Tribunale: senza gli Avvocati a sostituirsi ai commessi, ai cancellieri, ai dattilografi, ecc. la macchina non può funzionare. L'Organismo unitario dell'Avvocatura invita tutti gli Avvocati e i Consigli degli Ordini ad attuare ogni forma di "disobbedienza civile" al fine di far mancare alla giurisdizione il nostro supporto.

L'obiettivo è evidente: far comprendere ai burocrati radicati nel Ministero (prima ancora che al Ministro transeunte) che senza l'Avvocatura il sistema muore.

E, se ci vogliono far morire di fame e col capo basso dinanzi ai soprusi di certa Magistratura e ai ricatti economici delle società di (capitali e) mediazione, che almeno si muoia da Avvocati, con la Toga sulle spalle e pretendendo che il Cancelliere scriva il verbale e il Tribunale sia accessibile a tutti, non solo ai ricchi e a chi può permettersi di aspettare decenni per avere solo un sì o un no (perché, in fondo, quando hai già risposto al quiz, a che serve la motivazione?).

Che si muoia recuperando il rispetto della società civile, che il cittadino torni a vedere in noi una classe (che fu dirigente) che è al suo fianco per sposare i suoi sogni, per portare avanti le mille battaglie visionarie della civiltà; battaglie che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità del "porcellum"; che hanno consentito al padre di Eluana Englaro di percorrere la strada più dolorosa che un genitore possa affrontare, sostenuto e affiancato solo da un Avvocato!

Mirella Casiello
Delegato OUA del Distretto di Lecce

Comitato di Redazione

Comitato di redazione:

Mirella Casiello
Laura Di Santo
Luca Piccione
Giovanni Luca Lombardi
Raffaele Di Ponzio

Direttore responsabile:

Marisa Ricciardulli